

X. — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1966

Articolo 2 (Emendamenti Riccio) - Inizio esame - Accantonamento.

Alinea - Punto 1 - (Costituzione - Adeguamento) - Seguito esame - Approvazione.

PRESIDENTE	335, 347, 350, 355, 359, 364, 365 367, 369, 370
AMATUCCI	353
BREGANZE	357, 361
DE FLORIO	360, 361, 365
FORTUNA, <i>Relatore</i>	355
GALDO	353, 356, 362, 363, 365, 366, 368
GUIDI	344, 348, 366, 369
LUCIFREDI	368
MANNIRONI	349, 359, 367
MARTUSCELLI	354
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	358
PENNACCHINI	350
RICCIO	337, 345, 347, 352, 359, 365, 368, 369
SFORZA	353
VALIANTE, <i>Relatore</i>	346, 355, 357, 360, 361, 363, 364

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Nella scorsa seduta era stato previsto di far predisporre, a cura della Segreteria della Commissione, il testo a raffronto di tutti gli emendamenti proposti.

Abbiamo, ora, lo stampato con il raffronto di tutti gli emendamenti dell'articolo 2 del disegno di legge. C'è, anzitutto, un emendamento del deputato Riccio, il quale propone di:

Premettere al primo comma dell'articolo 2 i seguenti:

« È delegato il Governo ad emanare il codice del processo penale, emanando norme sull'intera materia e cioè:

- condizioni di procedibilità e presupposti processuali;
- competenza per materia, per territorio e per funzione, con considerazione non solo del criterio quantitativo della pena ma anche di quello qualitativo;
- conflitti di giurisdizione e di competenza;
- questioni pregiudiziali obbligatorie e facoltative;
- natura monocratica e collegiale del giudice;
- costituzione del giudice e partecipazione al giudizio;
- partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia;
- atti preliminari alla istruzione formale ed al giudizio;
- istruzione formale;
- procedimento di primo grado;
- procedimento direttissimo;
- procedimento per decreto;
- procedimento a seguito di istruzione formale e riapertura di istruzione;
- atti preliminari al giudizio e dibattimento;
- procedimento contumaciale;
- requisiti della sentenza;
- impugnazione in genere; appello, ricorso per cassazione;
- giudizio in sede di rinvio della cassazione;
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere e riconoscimento delle sentenze penali straniere;
- rapporti tra giudizio penale e civile;
- rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo e disciplinare;

materia relativa alla libertà personale dell'imputato;
natura del pubblico ministero e sue funzioni ed attribuzioni;
natura del difensore e sue attribuzioni;
costituzione di parte civile e giudizio civile inserito in quello penale;
connessione e indivisibilità dei procedimenti;
attività del giudice, delle parti, dei soggetti principali ed ausiliari;
esecuzione penale;
riapertura del rapporto processuale;
mezzi straordinari di impugnazione, ricorso straordinario in cassazione e revisione;
esecuzione delle misure di sicurezza.

Il codice del processo penale disciplinerà nelle forme, nei tempi, nei presupposti, nelle condizioni, nei modi, nei limiti, negli effetti, l'attività degli organi dei soggetti e delle parti svolgentesi in continua collaborazione volta all'attuazione della giustizia penale.

Il codice del processo penale garantirà la piena libertà ed eguaglianza dei cittadini e si conformerà per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione ed a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il codice del processo penale si ispirerà ai principî e criteri seguenti:

1) Quanto all'*ordine* sarà strutturato in tre libri: il primo dedicato al processo, il secondo al procedimento di cognizione, il terzo al procedimento di esecuzione. Accanto agli organi della cognizione saranno precisati gli organi della esecuzione tra cui il giudice di sorveglianza.

2) Quanto alla *struttura* sarà stabilito *da chi* possa essere compiuto l'atto, quali *mezzi di espressione* debbano essere adoperati, quali condizioni di *luogo e di tempo* debbano essere osservate. Saranno fissati i poteri ed i loro limiti per l'adattabilità del procedimento, in specie per il giudizio direttissimo, per il giudizio per decreto e, del *processo*, in particolare per l'attività preparatoria al dibattimento e per il dibattimento, alle esigenze della causa e del giudizio. Saranno indicati e regolati gli istituti della inesistenza e della nullità, della preclusione e della decadenza in riferimento alla inosservanza delle regole concernenti la forma, la posizione ed il contenuto dell'atto.

3) Quanto ai *caratteri* il procedimento si ispirerà ai principî di *oralità*, di *immediatezza*, di *pubblicità*, di *concentrazione*.

4) Quanto all'*essenza* ed al *contenuto* il procedimento sarà ispirato ai principî: del *contraddittorio* e della *dialetticità* del processo; della *uguaglianza* delle parti processuali; della *obbligatorietà* della azione; della *indisponibilità* ed *irretrattabilità* dell'azione; della *libera ricerca* delle prove e del *libero convincimento* del giudice. Sarà riconosciuta e regolata l'*inestinguibilità* dell'azione penale, sia nel senso che permarrà il diritto al giudizio in tutti i casi di estinzione del reato sia nel senso che sarà revocata in ogni caso di sopravvenienza di prove rilevanti per determinare un giudizio diverso.

5) Quarto alle *parti processuali* sarà definita la natura del pubblico ministero, quale organo del promovimento e della continuità dell'azione penale e quale consulente del giudice, e saranno determinate le sue funzioni, con l'esclusione di qualsiasi potere dispositivo e di qualsiasi atto giurisdizionale. Sarà definita, altresì, la natura del difensore, quale rappresentante o sostituto processuale ma anche quale parte pubblica e cioè difensore della libertà.

6) Quanto alla *libertà personale*, sarà riconosciuto il massimo delle garanzie processuali e sarà prevista l'immediata esecuzione di ogni provvedimento relativo alla libertà personale stessa. La *carcerazione preventiva* sarà considerata *eccezionale* e troverà giustificazione in necessità processuali o di difesa sociale; sarà limitato il massimo di durata in rapporto alle fasi ed ai gradi del procedimento. La libertà provvisoria sarà regolata indipendentemente dall'obbligatorietà del mandato di cattura, in considerazione della *personalità* dell'imputato e della pena già espiata.

7) Il codice del processo penale si ispirerà altresì ai seguenti principi: ».

Do la parola al deputato Riccio.

RICCIO. Ritengo di dover illustrare nella sua globalità l'emendamento presentato in quanto i vari punti sono tra loro concatenati, anche se poi, eventualmente, nella votazione, andremo a determinare una contrapposizione fra i singoli punti ed i punti contenuti nel testo del disegno di legge governativo.

Vorrei fare tre premesse: una, sulla legge che andremo ad approvare, non già a continuazione della discussione sull'opportunità della legge delega, ma sull'ambito di essa, sulla delimitazione della materia specifica perché la legge delega deve avere « oggetti definiti ».

Che s'intende per oggetto definito? Intendiamo soltanto un'indicazione di massima della materia di cui ci dobbiamo occupare? Mi spiego. Basta dire che è delegato il Governo ad emanare, a redigere, una legge sul processo penale?

Credo che per « oggetto definito » si possa intendere anche l'indicazione di procedere ad organizzare le norme sul processo penale. Però, giacché vi sono dei punti per i quali è difficile determinare i « confini » di competenza, in quanto potrebbero trovare regolazione nel processo civile o in quello amministrativo, è sorto in me il dubbio: occorre indicare non « genericamente » la materia?

Ho presentato l'emendamento nel quale specifico la materia che ritengo oggetto del codice penale. Si potrebbe dire che è inutile e credo che dal Governo verrà proprio questa obiezione.

Ma io sostengo ancora: vi è qualche materia che non è specifica del processo penale. Basti pensare al rapporto fra sentenza penale e sentenza civile, tra il processo penale e quello amministrativo; basti pensare alla

natura delle misure di pubblica sicurezza, basti pensare a certi argomenti per i quali la localizzazione di una norma può aversi anche fuori del codice del processo penale o per la quale vi è ancora discussione nella dottrina in rapporto alla sua collocazione.

Oltre a questo argomento ve n'è un altro. Nel codice del processo penale sono poste norme di comportamento del giudice. Occorre stabilire la materia in rapporto alla quale il legislatore delegato può porre tali norme di comportamento.

L'indicazione « generica » potrebbe non essere sufficientemente chiara agli effetti di tali norme di comportamento.

Credo che questo secondo argomento, che è veramente importante posta la natura del codice di procedura penale, dovrebbe portare a specificare la materia. Però, giacché siamo in sede di legge delega ed i lavori hanno valore vincolante per il delegato, sarò lieto e soddisfatto se il Governo dichiarerà di accogliere il contenuto dell'emendamento nel senso che quanto ho indicato sarà oggetto della legge delega. Un impegno del Governo, che riceve la delega, mi darà piena soddisfazione. L'emendamento in tal modo assumerebbe valore di chiarimento e di precisazione.

Posta questa prima premessa, passo subito alle altre due, per fermarmi poi brevemente su quello che è il contenuto degli emendamenti particolari.

Pongo una questione di purezza di lingua: parlerei di codice del processo penale e non del codice di procedura penale.

« Procedura » è un francesismo che spiace ai giuristi. È questo un rilievo che fu fatto più volte, anche in sede di Costituente, da veri maestri, come il Calamandrei. Ma, se la Commissione vuole lasciare libero il legislatore delegato di usare l'una o l'altra espressione, non ho difficoltà ad accogliere tale posizione.

Terza premessa: una logica giuridica importerebbe la necessità di procedere ad una riforma abbinata del codice penale e del codice di procedura penale.

Ormai il codice del processo penale ha conquistato una certa priorità e questa priorità la confermiamo in questo momento. Però sia chiaro che il codice del processo penale è lo strumento di attuazione delle norme penali: ha natura strumentale in rapporto al diritto sostantivo penale e per la sua riforma occorre presupporre certi principi di diritto sostanziale. Il richiamo ai principi costituzionali risolve anche questo problema, in quanto l'adeguamento del codice del processo penale è in rapporto a « tutti » i principi ed a « ciascun » principio.

La Costituzione ha posto degli accenti veramente importanti su alcuni principi che sono di diritto sostanziale ma che interessano anche il processo penale.

Quando negli articoli 2 e 3, che indubbiamente si saldano con l'articolo 27 della Costituzione, è riaffermata l'originarietà del diritto di libertà, la originarietà dei diritti inalienabili dell'uomo, la socialità dell'uomo, emergono i principi che preparano la solenne affermazione della umanizzazione della pena.

Altri punti si riferiscono al potenziamento dell'uomo nelle formazioni sociali a qualunque dimensione; anche qui è la dignità dell'uomo che si espande e si conquista.

Nel codice del processo penale viene predisposto il diritto penale costituzionale. Un esempio: l'articolo 27 della Costituzione è profondamente innovativo in rapporto alle finalità della pena e, quindi, alla sua esecuzione; ne consegue che non è possibile non immettere gli organi di esecuzione, come il giudice di sorveglianza, tra quelli che sono fondamentali al processo. L'umanizzazione della pena si realizza anche, e soprattutto, nel momento dell'esecuzione della pena.

In conclusione, mentre ritengo si debba sollecitamente approvare la legge delega ed emanare il codice del processo penale, credo sia necessario porre attenzione anche al codice penale per una sostanziale riforma.

In sintesi, quindi: 1) è opportuna la riforma del processo penale; 2) pur procedendo alla riforma del processo penale ciò non significa mancanza, per tale codice, di un chiaro indirizzo sui principi filosofici, etici, scientifici, sociali, posti a base della Costituzione.

Gli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione formano un sistema che si impernia su di un punto centrale, cioè l'originarietà del diritto di libertà, e su delle linee fondamentali come: 1) una maggiore valutazione dell'uomo e della sua dignità nel processo penale; 2) lo svolgimento della personalità dell'uomo anche attraverso il processo; 3) uguaglianza davanti alla legge anche nel momento effettivo del processo; 4) superamento degli ostacoli che anche nel processo penale di fatto si pongono come limitazione dell'uguaglianza e, quindi, del pieno sviluppo della personalità umana. Queste considerazioni indicano alcuni elementi qualificanti del nuovo processo penale.

Ora passo ad illustrare gli emendamenti e mi sembra opportuno richiamare, in primo luogo, una decisione della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con sentenza del 25 gennaio 1957, n. 3, ha dichiarato che la legittimità costituzionale delle leggi delegate può essere esaminata in riferimento alla legge delegante, per coordinare ad essa la legge delegata, ricercando i caratteri sistematici che le collegano e che possono servire a ricondurre nei limiti della norma delegante il contenuto della legge delegata. Il richiamo ai caratteri sistematici che collegano legge delegante e legge delegata pone un argomento di rilievo particolare

per i lavori parlamentari in quanto, proprio i lavori parlamentari, indicano tali caratteri sistematici del nuovo codice del processo penale.

Ed ora andiamo per ordine. L'articolo 2 della legge in esame indica i criteri ed i principi del nuovo codice. Noi, nella legge delega, non parliamo di modificazioni del codice, ma di nuovo codice, impostato *ab imis*.

Il codice si articola nella struttura del rapporto processuale. L'idea del rapporto processuale sorge proprio dal considerare l'attività delle parti come limite e condizione del potere-dovere di emettere il provvedimento giurisdizionale. Il vario gioco di potestà e di obblighi si riassume in una continuativa collaborazione delle parti volta a rendere concreto ed attuale, segnandone i limiti, il dovere dell'organo giudiziario di rendere giustizia nell'interesse pubblico.

Ho parlato di « rapporto » processuale perché questo concetto è introdotto chiaramente nel nuovo codice:

1) la serie di atti processuali, spazialmente e temporalmente ravvicinati ma distinti, che costituiscono esteriormente il processo, diviene una unità, in quanto manifestazione visibile dell'unico rapporto giuridico;

2) il rapporto processuale è la formula, in cui si esprime l'unità e l'identità giuridica del processo; la successione di attività si considera appartenente ad un unico individuo giuridico, ad un organismo, che nasce con certi caratteri, è riconoscibile per i soggetti e per l'oggetto, è identificabile sino all'emanazione del provvedimento ed alla sua esecuzione;

3) in quanto, in tal modo, è intesa anche la continuità del processo, nonostante le vicende e le trasformazioni alle quali può andare soggetto nel suo svolgimento.

Il rapporto processuale è « dinamico », in quanto tende a raggiungere uno scopo ed a estinguersi con quello scopo.

Si potrebbe obiettare che è inutile il primo comma dell'emendamento in quanto un codice non può che avere quel contenuto.

Abbiamo, a riguardo, chiarito il nostro pensiero, ma riaffermiamo ancora:

1) occorre chiarire la « strumentalità » del processo penale;

2) il processo penale pone norme di condotta per tutti i soggetti del processo e, quindi, per lo stesso giudice, che è tenuto ad osservarlo egli stesso sicché, mentre il giudice è chiamato ad accertare se la condotta altrui si è conformata al diritto sostanziale, è tenuto a confermare la propria condotta al diritto processuale, che stabilisce in qual modo debbano praticamente comportarsi le persone che partecipano al pro-

cesso, affinché questo sia regolare ed efficace. Ne deriva la necessità di una indicazione nella legge delega, in quanto si tratta di principî e di criteri; ed in realtà viene a indicarsi un carattere qualificante del processo, che vorrei definire « sociale ». Invero, giudice e parti agiscono in una cooperazione vivente, in cui ogni loro atto deve conformarsi ad altrettanti precetti giuridici e che il diritto processuale, momento per momento, loro indirizza;

3) è necessaria la determinazione dei modi con cui devono essere compiuti ed ordinati in serie continuativa, individuata all'unità del fine, gli atti che compongono il processo; questi modi, che comprendiamo genericamente sotto la denominazione di forme processuali, possono essere regolabili astrattamente secondo due sistemi: libertà delle forme processuali e legalità delle forme processuali.

Le attività vanno compiute nel modo e nell'ordine definiti dalla legge; altrimenti non avranno efficacia giuridica. Sicché v'è l'accettazione di un sistema e vi è la specificazione di una specie di metodologia, che sarà fissata dalla legge per i soggetti e le parti.

Insisto su questo punto: le forme processuali, imponendo un certo ordine ed un certo modo di espressione alle deduzioni delle parti e vietando al giudice certi atti, assicurano il rispetto del contraddittorio e la uguaglianza delle parti. Non si tratta, perciò, di intralcio alla giustizia, ma di una preziosa garanzia dei diritti e delle libertà individuali.

Va condannato il formalismo, che è degenerazione (la sentenza non è valida se pronunciata dal giudice seduto); s'impone una demitizzazione dei riti in questa materia; ma le forme vanno regolate e costituiscono la garanzia della sostanza.

Nella nostra formulazione tra il sistema della libertà e quello della legalità, questo si affievolisce in quanto alcune forme sono lasciate a regole fissate volta per volta dal giudice, dinanzi al quale si svolge il procedimento. Si potrebbe dire che il sistema della legalità delle formule è integrato da una disciplina giudiziale delle formule, venendo temperato secondo il principio di adattabilità del procedimento alle esigenze del giudizio.

Il secondo e terzo comma dell'emendamento, a mio modo di vedere, sono indispensabili ed essenziali, in quanto fissano l'essenza e l'anima del processo penale. Desidero riassumere tutti questi caratteri in quello che può chiamarsi « umanità » del processo. Il Redenti ne « L'umanità nel nuovo processo », in *Profili pratici del diritto processuale civile*, ed il Calamandrei, nelle *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, hanno parlato di « umanità » in rapporto al

processo civile. Ritengo, tanto più, che se ne debba parlare in rapporto al processo penale che è processo per l'uomo e per la sua dignità.

Il nuovo processo deve essere illuminato da un contenuto dinamico di umanizzazione, di individuazione del processo, nonché di un bisogno di collaborazione e di solidarietà umana.

Occorre ritornare alla semplicità ed alla naturalezza, ridurre al minimo gli schemi del formalismo, ma regolare il contatto ed il dialogo tra gli uomini che prendono parte al dramma giudiziario: il giudice, il giudicabile, il pubblico accusatore, il difensore. È un problema umano che va regolato umanamente, in rapporto agli uomini che ne sono i soggetti ed agli uomini tra i quali si svolge.

Si parla di umanità del processo civile, dicevo, tanto più dobbiamo parlare di umanità del processo penale! L'uomo è il soggetto ed il destinatario del processo stesso e, in ogni momento, sulla sua dignità si svolge il processo penale. Quindi, possiamo dire che, proprio per questa ragione, egli è il protagonista del processo penale: nella sua dignità.

In sede penale è sulla dignità dell'uomo che si svolge il processo. Credo, quindi, che questo criterio dell'umanità del processo debba essere costantemente seguito e che il legislatore delegato riterrà questo concetto come criterio centrale. Sono convinto che, quando fissiamo questo criterio, ci riferiamo ad un preciso dettato costituzionale nonché ad un bisogno di solidarietà umana.

Guardate a quel che si dice, che noi stessi diciamo, ogni giorno nelle aule giudiziarie, cioè, che il difensore è il collaboratore della giustizia. Questo è un concetto che è essenziale nel processo penale. Vorrei dire che è tanto necessario nel processo penale che deve diventare sostanza, in quanto la dialettica che si svolge nel processo penale ha sempre e soltanto per oggetto non una cosa ma l'uomo e la dignità dell'uomo!

Credo anche necessario richiamare i principi caratteristici del processo penale: ne preciserò il concetto più avanti; ora sostengo solo la previsione normativa di essi nella legge delega.

Quando ho letto il riferimento al principio della concentrazione, nel senso che il processo venga concentrato in due, tre udienze, ho capito che è necessario richiamare i principi. La concentrazione non si riferisce solo alle udienze; anzi, nel suo contenuto, il concetto ha un altro riferimento sostanziale.

Ed allora è il caso, anche per indicare contenuto e limiti di quello che andiamo a dire al legislatore delegato, di chiarire questo concetto.

Può sembrare superflua l'affermazione che ho fatto circa l'ordine del processo che sarà indicato dal legislatore delegante. Mi si dirà,

subito: e, allora, perché lo hai indicato? Anche qui, devo dire, soltanto per motivi di chiarezza, da parte del Parlamento.

Si tratta di ricostruire il codice di procedura penale, non di restaurare il codice vigente. Quanto all'« ordine » occorre ricordare la distinzione tra processo e procedimento ed affermare che il codice si articola in tre libri, il primo dedicato al processo, il secondo al procedimento di cognizione, il terzo al procedimento di esecuzione. È questo il punto per cui ho presentato l'emendamento.

Nel processo penale accanto agli organi della cognizione vanno previsti gli organi della esecuzione tra cui il giudice di sorveglianza: viene attuato, in tal modo, l'articolo 27 della Costituzione. Occorrerà rivedere anche il diritto penitenziario; ma ora occorre giurisdizionalizzare l'esecuzione penale. L'importanza di questo concetto è fondamentale nel nuovo codice.

Il processo penale comincia con la contestazione, ma non finisce con la condanna: l'esecuzione di questa ha carattere indiscutibilmente processuale. L'esecuzione penale non è meno « processo » che l'esecuzione civile; ed è per questo che, anche agli effetti di determinare i criteri della competenza funzionale, vanno indicati nel codice gli organi della esecuzione, con la conseguente delega a modificare o a coordinare le norme del regolamento penitenziario.

È stato richiamato il principio della libertà e della legalità delle forme. Occorre insistere sul punto che il processo sarà caratterizzato dal principio della legalità delle forme, integrato dal principio di adattabilità del procedimento.

Le norme giuridiche che regolano le forme processuali disciplinano non soltanto la struttura esteriore dei singoli atti del processo, considerato ciascuno come isolata unità, ma anche l'ordine e la relazione di tempo e di luogo che passa tra gli uni e gli altri, ossia la posizione che ciascuno di essi deve avere nella serie. Ne nasce la necessità della determinazione di una relazione di precedenza o di successione, di un termine minimo o di un termine massimo. Vi saranno momenti e circostanze relative solo all'ordine preparatorio e vi saranno momenti e circostanze essenziali, relativi alle garanzie processuali. Le categorie della inesistenza e della nullità, della decadenza e della preclusione sono essenziali ad un codice umanizzante e libero.

La ragione per cui occorre imporre una minuziosa disciplina al dialogo, al quale in sostanza si riduce il processo, è da ricercare nella natura del provvedimento al quale tutte le attività processuali sono preordinate. Carattere essenziale del diritto è la certezza; questa non sussiste se non quando v'è la garanzia che, in caso di inosservanza del diritto, sarà messa in opera la giurisdizione per farlo osservare; ma, sia l'accusatore sia il

difensore devono conoscere gli atti che vanno compiuti per ottenerla, altrimenti non vi sarebbe certezza.

Le regole del procedimento sono una specie di metodologia, fissata dalla legge per servire da guida a chi chiede giustizia. Le forme processuali, imponendo un certo ordine e costituendo una certa struttura, assicurano il rispetto del contraddittorio e l'uguaglianza delle parti; esse non servono a creare « intralcio alla giustizia », ma sono in realtà una « preziosa garanzia » dei diritti e delle libertà individuali.

Le forme, in conseguenza, devono essere fissate dalla legge anche se, per una giustizia sostanziale, va prevista l'adattabilità del processo alle esigenze della causa.

Mi sono riservato, signor Presidente, e concludo con questa riserva, di chiedere ancora la parola quando tratteremo dei principî ispiratori del nuovo codice per chiarirne il contenuto.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se ho abusato della loro pazienza. Ho tentato di avviare un dialogo in contraddittorio che è utile, sulla linea della chiarezza, per l'emanazione della legge delega. E questo mi sembra molto importante.

GUIDI. Potrei dire che il punto che sto per esporre lo avrei potuto affrontare prima che il deputato Riccio prendesse la parola, ma forse è stato un bene ascoltare questo intervento assai elaborato.

Vorrei, però, porre un quesito ed è quello, soprattutto, del « quando » oltreché del « se » dobbiamo affrontare il complesso degli emendamenti Riccio.

Dico questo perché sono convinto che, se dovremo affrontare questo problema, sarà bene farlo alla fine dei nostri lavori, in quanto indubbiamente il problema della natura del pubblico ministero, il problema della determinazione di alcuni principî fondamentali, da desumersi dai vari criteri e principî direttivi quando saranno approvati, potranno essere definiti validamente allorché la Commissione avrà fissato i vari criteri direttivi. Non ritengo utile che la teoria preceda le statuizioni del legislatore.

Vorrei, pertanto, dire al deputato Riccio che affronteremo alla fine del nostro lavoro, se necessario, tutta la serie di questioni da lui indicata quando avremo approvati i principî ed i criteri direttivi.

Ritengo che un codice in cui abbiano risalto gli aspetti dottrinali e di dogmatica tenda all'appesantimento, rischiando di non avere quella vitalità, fluidità e capacità di presentarsi aperto ad una vitale interpretazione.

Penso, perciò, che sia da evitare il pericolo di un codice dottrinale che eccessivamente cristallizzi determinati principî o che, nelle sue norme,

offra già una interpretazione sul piano dogmatico del contenuto del codice stesso.

Ritengo che il compito dell'interpretazione ed anche della ricostruzione del sistema vada affidato soprattutto all'interprete, sia esso giurisdizionale — dalla Corte costituzionale al magistrato — sia esso dottrinale.

Comprendo la passione del docente universitario, onorevole Riccio, che porta nella discussione la sua preparazione ed il suo modo di vedere. Ritengo, comunque, che alcuni caratteri di accentuata teorizzazione possano costituire un pericolo e, comunque, una cristallizzazione.

Il problema, più che con una enunciazione ferma e rigida, dovrà essere risolto ogni qualvolta affronteremo l'esame dei principî e dei criteri direttivi, anche perché è pericoloso intraprendere una discussione volta a stabilire in quale misura il codice debba contenere alcuni riferimenti di carattere sistematico quando, nella realtà, sappiamo che vi sono alcuni principî — che sono quelli non discussi in quanto da tutti accettati — che possono essere acquisiti ed altri, invece, sui quali ancora dottrina e giurisprudenza ed anche le nostre opinioni non hanno espresso dei punti fermi; proprio questi punti li possiamo lasciare all'interprete, si ponga esso sul piano dottrinale o su quello giurisprudenziale.

Questo, comunque, è semplicemente un mio parere di carattere personale.

Ritengo, però, che la Commissione, forse, potrebbe valutare l'opportunità di differire la discussione sui problemi di sistematica, come può essere quello del numero dei libri in cui si articolerà il codice, o quelli relativi, ad esempio, alla natura ed alla struttura del processo, al momento in cui avremo approvato il complesso dei vari principî e criteri direttivi. In quel momento faremo un'opera più valida, in quanto avremo dei punti di riferimento concreti, ed anche alcuni aspetti di carattere sistematico potranno attagliarsi ai contenuti che avremo approvato nei vari punti dell'articolo 2.

Questa mia proposta, se accolta, ci consentirà di tener presente il contributo che ha dato il deputato Riccio dal punto di vista degli orientamenti ed anche del metodo, decidendo, però, dopo l'approvazione dei vari punti se sia opportuno vedere quali parti di questo emendamento vadano inserite nel disegno di legge delega.

RICCIO. L'osservazione del deputato Guidi, che ringrazio per le cortesi espressioni avute nei miei confronti, potrebbe riguardare il primo comma del mio emendamento, cioè la materia. Per questo punto nessuna difficoltà da parte mia di accantonarla e di discuterla alla fine dei nostri lavori per vedere se vi debba essere soltanto una indicazione unanime



da parte della Commissione senza formulare il comma oppure se questo comma vada formulato.

In rapporto, invece, al secondo ed al terzo comma del mio emendamento, osservo che essi riguardano dei punti così come sono stati presentati nel testo del disegno di legge. D'altronde se mi sono richiamato a più punti contemporaneamente nel redigere gli emendamenti l'ho fatto per seguire il criterio della semplicità.

Mi sembra, pertanto, che su questi due commi non sia il caso di rinviare la discussione se non accantonando anche quanto è detto nel disegno di legge, cioè il contenuto del punto 1). Mi sembrerebbe opportuno, come criterio fondamentale, introdurre il richiamo alla Costituzione subito al primo punto ed è per questo motivo che riterrei di insistere perché si proceda alla discussione sul secondo e terzo comma del mio emendamento in rapporto al punto 1) del disegno di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Rifacendoci a quello che decidemmo nella seduta passata ed alla impostazione data nel suo intervento dal deputato Riccio, a me sembra che possiamo essere d'accordo nel considerare come argomento a se stante il primo comma dell'emendamento Riccio.

Il deputato Riccio si preoccupa di stabilire la materia, richiamandosi all'articolo 76 della Costituzione che consente la delega solo « per oggetti definiti ».

Responsabilmente il collega Riccio si è preoccupato di definire il contenuto del nuovo processo penale, partendo dal presupposto che non è possibile concedere una delega senza determinarne specificamente il contenuto pur ritenendo che per « oggetto » possa essere costituzionalmente valida la sola indicazione della redazione di un codice di procedura penale.

Questa prima parte, quindi, può essere considerata separatamente dalle altre e potrebbe consentirci, con l'elencazione dei criteri che, poi, saranno particolareggiatamente esaminati, di evitare delle implicazioni, inevitabili nel contenuto di un codice di rito, se dovessimo riprendere in tempi diversi lo stesso discorso.

Tanto varrebbe, quindi, decidere preliminarmente se sia o meno necessaria l'elencazione dettagliata dei principi o se come « oggetto » non basti, invece, il semplice riferimento ad un nuovo codice di procedura penale.

Se mi è permesso, *per incidens*, esprimere la mia opinione, oggetto definito può considerarsi anche il semplice riferimento al nuovo codice.

Questo perché non deleghiamo il Governo a fare un codice qualsiasi, ma a farne uno di procedura penale, tenendo per di più presenti

quei principi e quei criteri che saranno specificati all'articolo 2 della legge delega.

Concludendo, proporrei alla Commissione di accantonare il primo comma dell'emendamento Riccio, facendo risultare dal verbale che per contenuto del codice intendiamo appunto ciò che dal deputato Riccio è stato indicato, pur non ritenendo necessario inserire l'emendamento nella legge.

PRESIDENTE. Non credo che sia questo il momento opportuno per prendere una decisione definitiva in merito alla prima parte dell'emendamento Riccio. In esso sono elencati una serie di criteri che prenderemo in esame nei vari punti dell'articolo 2 e, quindi, possiamo tranquillamente rinviare ad un momento successivo la decisione se mantenere o meno nel testo della legge delega la prima parte dell'emendamento Riccio che, per ora, accantonerei.

RICCIO. Sono d'accordo con la soluzione di accantonamento proposta dal Presidente, in quanto la ragione del primo comma del mio emendamento è legata principalmente a due punti essenziali: i rapporti con le autorità giurisdizionali straniere (ed il riconoscimento delle sentenze straniere) e l'applicazione delle misure di sicurezza. Si tratta di due principi che, necessariamente, vanno inseriti nel nuovo codice; ma si potrà tranquillamente decidere in seguito se comprenderli nella delega come affermazione di principio o quali criteri specificamente e dettagliatamente indicati.

PRESIDENTE. Con questa intesa passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il testo del disegno di legge reca:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) adeguamento ai principi risultanti dalla Costituzione ».

Il relatore Valiante ha proposto di sostituire questa dizione con la seguente:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione, e inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) adeguamento alle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale ».

Il deputato Galdo, a sua volta, ha proposto la seguente formulazione:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principî risultanti dalla Costituzione, e uniformato ai seguenti criteri innovativi: coordinamento con i principî e le norme previsti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona ed al processo penale ».

Il collega Riccio ha presentato questa formulazione:

« Il codice del processo penale garantirà la piena libertà ed eguaglianza dei cittadini e si conformerà per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione ed a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il codice del processo penale si ispirerà, ai principî e criteri seguenti: ».

Il collega Bosisio ha proposto di sostituire questa parte dell'articolo 2 con la seguente.

« Il nuovo codice di procedura penale per essere adeguato ai principî risultanti dalla Costituzione deve essere uniformato ai seguenti criteri ».

Conseguentemente propone di sopprimere il punto 1) dell'articolo 2.

Il deputato Martuscelli ha proposto quanto segue:

Alla fine del punto 1), aggiungere le seguenti parole: « e ai principî sanciti dalle convenzioni internazionali concernenti il processo penale ».

Il deputato Pennacchini propone:

Dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

« Ricezione automatica ed integrale, salvo adeguamenti di coordinamento, delle norme che in sede legislativa normale saranno nel frattempo emanate in materia di procedura penale ».

GUIDI. Il gruppo comunista non ha alcuna difficoltà ad accettare quanto proposto dal relatore Valiante, ponendo nella premessa dell'articolo 2 il richiamo alla Costituzione che, nel testo del Governo, è compreso al punto 1) dei criteri.

Indubbiamente non è possibile considerare il riferimento ai principî costituzionali quale uno dei tanti criteri, in quanto questi non possono essere altro se non uno sviluppo dei principî costituzionali stessi. Si tratta di due cose ben diverse e distinte per cui è giusto che il richiamo

ai principî costituzionali sia inserito nella premessa, in quanto da questa tematica di fondo discende l'enucleazione dei principî e criteri direttivi che altro non sono se non lo sviluppo degli stessi principî costituzionali. Pertanto, riteniamo giusta e corretta questa formulazione e vi aderiamo senz'altro. Consacrando al primo punto questo richiamo annettiamo fondamentale importanza ai principî costituzionali.

MANNIRONI. Esaminando la premessa dell'articolo 2 ed il successivo punto 1) e considerando tutti gli emendamenti che sono stati presentati, credo che, sostanzialmente, ci si ritrovi su principî di carattere generale e fondamentale. Proporrei che ciascuno di noi esprimesse il proprio pensiero in ordine ai concetti basilari che sono contenuti e nel testo del Governo — che è posto a base della discussione — e negli emendamenti, salvo, poi, dopo aver fatto questo esame dettagliato sui vari principî fondamentali, coordinarli e tentare una formulazione che sia di generale soddisfazione.

Dire che il codice di procedura penale deve ispirarsi ai principî della Costituzione, mi pare evidente e lapalissiano al punto che non sarebbe necessario alcun specifico richiamo perché è un presupposto di tutte le leggi essere conformi ai principî della Costituzione.

Poiché questa formulazione, sia pure pleonastica, non guasta, in quanto serve a precisare sempre meglio l'intendimento del legislatore, sono del parere che debba restare nel testo della legge delega, così come mi sembra che debba essere accettato e confermato l'altro principio in base al quale il nuovo codice sarà adeguato alle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona.

Nel testo governativo non è contenuto alcun riferimento alle convenzioni internazionali; perciò mi sembra opportuno ed accettabile l'emendamento suggerito dal deputato Valiante, cui hanno sostanzialmente aderito il deputato Galdo con il suo emendamento ed anche lo stesso collega Riccio, nonché il deputato Martuscelli che si richiamano ai principî sanciti dalle convenzioni internazionali, anche se il deputato Martuscelli si riferisce soltanto al processo penale, con l'avviso che merita accoglimento la più ampia formulazione concettuale che recepisce i diritti della persona.

Mi sembra che questi concetti, una volta fissati, possano essere ordinati in un testo che potremmo elaborare in questa stessa sede, perché la cosa non si presenta difficile, né molto complessa, e potrebbe essere redatto anche da un comitato ristretto o dal relatore. La Commissione potrà ridiscuterlo nella prossima seduta; mi sembra che così faremo un notevole passo avanti tenendo per base la premessa ed il primo punto dell'articolo 2 del progetto governativo.

Vorrei esprimere anche un giudizio molto rispettoso, ma sostanzialmente dissenziente, sull'emendamento del deputato Riccio, il quale pone una premessa generale, che rispecchia il suo abito mentale, la sua preparazione giuridica di docente universitario.

Sono, però, d'accordo con quei colleghi che non ritengono di accedere a teorizzazioni perché meno ci abbandoneremo alla tentazione di statuire principi — sia pure sacri — nel contesto del codice, tanto più pratico sarà il risultato, più concreto, più positivo il testo della legge che stiamo esaminando.

Pertanto non sarei dell'avviso che sia essenziale o, perlomeno, necessario tutto il primo comma contenuto nell'emendamento Riccio, mentre, come ho già detto, ne accetto in pieno la sostanza che si armonizza bene con i concetti enunciati nel disegno di legge governativo e negli emendamenti presentati.

Anche l'emendamento proposto dal deputato Bosisio potrebbe essere, per quanto riguarda la stesura finale, da tener presente, in quanto è semplice e sintetico pur contenendo nella sostanza tutti i concetti fondamentali cui ho accennato.

L'emendamento Bosisio non fa riferimento all'adeguamento alle convenzioni internazionali, ma credo che il proponente non possa essere contrario ad una integrazione di questo genere che mi pare necessaria per la completezza definitiva del testo.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare alla Commissione che è opportuno decidere, innanzitutto, se sia necessario il richiamo alla Carta costituzionale, tenendo presente che la Costituzione già prevede determinate indicazioni come, per esempio, all'articolo 10: « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ».

Pertanto bisogna anche decidere se sia opportuno o meno ripetere questo principio. Sotto un certo aspetto l'emendamento Bosisio, pur richiamandosi alla Costituzione, perché quando si elabora una legge il richiamo alla Costituzione è implicito, ci eviterebbe una ulteriore specificazione.

Ho desiderato introdurre questo argomento, perché coloro che interverranno possano tenerne conto.

PENNACCHINI. Volevo intervenire proprio su questo punto perché, anche io, sono rimasto colpito dalla osservazione che è risultata evidente nell'intervento del deputato Mannironi, circa l'aspetto lapalissiano che assume la norma qualora si voglia dichiarare che una legge

come questa, ed in particolar modo questa, debba essere ispirata ai principî sanciti dalla Costituzione.

Conseguentemente, fra i vari emendamenti, mi era sembrato più valido di tutti quello del collega Bosisio, il quale introduce quasi di soppiatto, per così dire, questo richiamo alla Costituzione. Però, dopo avervi riflettuto, mi è parso che una dizione quale quella suggerita dal deputato Bosisio non sia esatta, in quanto non è il legislatore comune che deve dar atto della rispondenza ai principî costituzionali. Sembra quasi un sottrarre il mestiere alla Corte costituzionale, cui sola compete di dire se una determinata legge sia o meno adeguata ai principî della Costituzione. Dichiararlo mi sembrerebbe un po' eccessivo per il legislatore !

Con questo, sono ricaduto sull'emendamento Valiante. Per quanto, ripeto, mi sembri superfluo il richiamo esplicito alla Costituzione.

Tuttavia, dato che serve come criterio direttivo per la strutturazione dei successivi punti del nuovo codice, il richiamo non appare del tutto superfluo, in quanto va inteso come un adeguamento alla Costituzione del nuovo codice rispetto al vecchio codice. In questo senso potrebbe essere accolta la dizione dell'emendamento.

Volevo, poi, riprendere l'osservazione fatta dal nostro Presidente circa il richiamo ai principî ed alle convenzioni internazionali. Evidentemente preferirei che tutto ciò venisse recepito per effetto dell'applicazione della Costituzione anziché di una nostra decisione esplicita in questa sede. Anche perché, di quali convenzioni internazionali parliamo ? Ovviamente, dobbiamo dire, quelle sottoscritte dal nostro Governo, perché è sottinteso che si parla di convenzioni in cui la tutela del diritto della persona non contrasta con il correlativo diritto sancito dalla Costituzione italiana ! Altrimenti, vi potrebbe essere una discrasia nell'applicazione di queste norme.

Quindi, per evitare tutte queste possibilità di non corretta interpretazione, forse sarebbe bene non fare questo riferimento esplicito, richiamandone, invece, lo spirito attraverso l'adeguamento dei vari punti del disegno di legge ai principî costituzionali.

Circa l'emendamento Riccio, concordo con il deputato Mannironi, pur apprezzando anch'io la completa formulazione che il collega Riccio ha presentato. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, che prevede la garanzia della piena libertà ed eguaglianza dei cittadini ed il conformarsi, per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione, sembra che ci si voglia riferire nel nuovo codice a questi principî soltanto per l'ultimo punto, cioè quello relativo alla dignità della persona umana. Perciò, dire che ci si adegua alle norme della Costituzione mi sembra più conforme evitando anche il pericolo di difformi interpretazioni nell'applicazione delle nuove norme.

Per questi motivi, signor Presidente, concordo con la prima parte dell'emendamento Valiante e proporrei la soppressione delle parole relative all'adeguamento alle convenzioni internazionali, nell'intesa, però, che questo principio viene recepito, per la ricezione, piena e integrale, delle stesse norme della Costituzione.

RICCIO. Credo sia il caso, dato lo sviluppo che ha preso la discussione sino ad interessare il terzo comma del mio emendamento, che io faccia una dichiarazione in rapporto al secondo comma, riguardante il carattere di umanità e socialità del processo.

Quanto al terzo comma, cioè la parte dell'emendamento su cui si è soffermato un momento fa il deputato Pennacchini, vorrei chiarire la genesi dell'emendamento stesso per arrivare alla conclusione di un'accettazione del primo comma dell'emendamento Valiante con la soppressione del secondo comma.

La genesi è questa. Nell'emendamento Valiante, nel primo comma, vi era il richiamo ai diritti della persona umana soltanto in riferimento alle convenzioni internazionali. Mi sembrava, per la solennità del principio, che dovendo affermare i diritti della persona, dovessimo richiamarci anche alla Costituzione. Però al punto 1) vi era un richiamo ai diritti della persona ed al processo penale, per cui ci si riferiva al processo penale, cioè alle convenzioni relative al processo penale. Ma, quello internazionale è un processo penale interno, in quanto accolto dalla nostra stessa legge nazionale, per cui mettere il richiamo nei principi mi sembrava ancora una volta del tutto ovvio, in quanto le convenzioni internazionali o diventano diritto penale interno o non sono diritto penale. Ed allora, mi è parso bene escludere dal terzo comma del mio emendamento questa affermazione.

Conseguentemente, ne è derivata questa formulazione, in cui si afferma che il processo penale garantisce la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, e si afferma, per il diritto della persona, anche la conformità alle norme internazionali giuridicamente riconosciute.

Chiarito questo, penso che possiamo semplificare ulteriormente — non per sottrarmi all'accusa di dottrina, ma soltanto per senso pratico — l'emendamento Valiante, posto il chiarimento in rapporto all'articolo 10 della Costituzione, che si richiama alle norme di diritto internazionale. Concorderei nella soppressione del punto 1) restando integro l'alinea nella formulazione proposta dal relatore, e cioè:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione, e inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Così facendo abbiamo, credo, superato tutte le questioni.

SFORZA. Sono sostanzialmente d'accordo con i colleghi Pennacchini e Riccio che mi hanno preceduto, in merito alla accettazione della prima parte dell'emendamento Valiante, anche se il riferimento alla Costituzione sarebbe implicito e, quindi, quasi superfluo.

Se, però, si tiene conto della grande importanza che ha, nel complesso della legislazione, il codice di procedura penale, è da concludersi che il richiamo ai principi della Costituzione è necessario, proprio perché questo codice è chiamato ad attuare, nella realtà quotidiana, principi di altissimo valore giuridico e morale, quale il rispetto della personalità umana, l'uguaglianza dei cittadini.

Sono, perciò, del parere che sia da accogliere la prima parte del testo proposto dal relatore Valiante.

Sono, invece, contrario al richiamo alle convenzioni internazionali, in quanto non esiste un codice di procedura penale internazionale, ma solamente delle convenzioni che divengono efficaci nei vari paesi contraenti solo dopo che siano state recepite dalle singole legislazioni.

Considero, quindi, un simile richiamo del tutto superfluo, tenuto anche presente quanto detto dal Presidente, cioè che esso è già esplicitamente espresso nella nostra Costituzione per cui viene automaticamente recepito con il semplice riferimento alla Carta costituzionale.

AMATUCCI. Sono molto perplesso sull'opportunità di richiamare *expressis verbis* il principio del rispetto della personalità umana, in quanto esso è già presente nell'articolo 10 della Costituzione.

Devo, inoltre, ricordare alla Commissione che, recentemente, si è proceduto all'unificazione del diritto penale dei paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) ed in questa occasione il riferimento fu limitato alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, in quanto in essa è già inserito il principio del rispetto della personalità umana.

In linea subordinata, credo che si potrebbe accettare la proposta fatta poco fa dal deputato Pennacchini, nel senso di ricordare il riferimento ai principi del diritto internazionale nella relazione per l'Assemblea, ma non inserirlo nella legge stessa, tanto più che non faremmo altro che ripetere le stesse parole di cui all'articolo 10 della Costituzione.

GALDO. A mio avviso si dovrebbe accettare la formulazione proposta dal relatore Valiante (da me in gran parte riprodotta nel mio emendamento) senza tema di far cosa superflua in quanto ci accingiamo ad elaborare una legge delega per la modifica di alcune parti dell'attuale codice di procedura penale, non già per la sua totale rinnovazione.

Quindi, mi pare giusto affermare che il primo principio cui ci si dovrà riferire in quest'opera di modifica è quello dell'adeguamento del codice alla Costituzione.

Per quanto concerne il riferimento alle convenzioni internazionali, mi permetto di ricordare che ho presentato un emendamento che potrebbe risolvere il problema. Avevo collocato questo riferimento a quel punto dell'articolo 2 che è, senza dubbio, insopprimibile e cioè là dove si parla del « coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri ed i principî sopra enunciati ». Così facendo è chiaro che, nell'attuare il coordinamento, il legislatore dovrà tener presenti anche le norme che, derivando da convenzioni internazionali, sono state rese esecutive con leggi dello Stato.

Ritengo, inoltre, che questo principio potrebbe soccorrerci anche per la soluzione del problema posto dall'emendamento 1-*bis* del collega Pennacchini, che si preoccupa delle norme che saranno emanate dal Parlamento nel periodo di tempo in cui il Governo provvederà alla redazione del nuovo codice.

Anche questa ipotesi potrebbe essere rinviata ad una disposizione finale di coordinamento, in quanto non si può, a mio avviso, prevedere nel codice di procedura la ricezione integrale ed automatica di tutte le eventuali nuove norme, come è proposta dal deputato Pennacchini, perché se questa recezione non fosse possibile, si dovrebbe provvedere alle necessarie modificazioni delle varie leggi parziali appunto in sede di coordinamento.

Concludendo, propongo di accettare l'emendamento del collega Valiante e di rinviare in sede di coordinamento il richiamo alle convenzioni internazionali ed alle norme che saranno nel frattempo emanate dal Parlamento.

Mi pare di poter accogliere un suggerimento del deputato Mannironi: dato che i punti 1), 2) e 3) ribadiscono alcuni criteri sui quali tutti siamo d'accordo — si intende che quando avremo esaurito il nostro esame di tutto l'articolo 2 potremo anche adottare una collocazione diversa dei vari punti — riterrei opportuno considerare subito gli altri punti sui quali si concorda, in modo da semplificare il nostro lavoro.

MARTUSCELLI. Tre sono i problemi davanti a noi: il primo, se sia superfluo o meno il richiamo ai principî della Costituzione; il secondo, se dobbiamo aggiungere a questi principî quelli previsti dalle convenzioni internazionali; il terzo, se delle convenzioni internazionali dobbiamo richiamare solo la parte relativa al processo penale, o anche quella relativa ai diritti della persona.

Per quanto riguarda il primo problema, sarei favorevole ad inserire un richiamo ai principî della Costituzione — anche se è implicito che tutta la nostra legislazione ordinaria si svolge secondo questi dettami — perché si tratta di riformare la legislazione processuale penale. Sono,

quindi, favorevole ad inserire nel testo della legge delega questo richiamo specifico.

Per il secondo punto sarei favorevole al richiamo delle convenzioni, come del resto ho proposto con il mio emendamento. Il Presidente ha notato che i principi delle convenzioni internazionali sono già richiamati nella Costituzione. Sarei, però, favorevole ad una ulteriore specificazione nel testo della legge delega proprio perché qui si tratta di una volontà legislativa diversa da quella del costituente. Quindi inserirei anche il richiamo alle convenzioni internazionali. Naturalmente si tratterà di quelle convenzioni da cui discendono principi di carattere generale, e non la disciplina di una particolare situazione, nei rapporti del nostro con altri paesi.

In merito alle convenzioni internazionali, per quanto riguarda la separazione dei diritti processuali penali dai diritti della persona, potrà forse essere opportuno un richiamo a questi ultimi, ma al di fuori delle norme proprie del processo penale. Nel mio emendamento avevo omesso questo richiamo perché nella nostra Costituzione — che non presenta lacune al riguardo — sono contenuti tutti quei principi fondamentali sui diritti della persona che potrebbero comparire nelle convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. Mi sembra che da questa discussione emerga una certa convergenza sull'emendamento Valiante, salvo la riserva del deputato Martuscelli.

Vorrei sentire il parere dei due relatori.

FORTUNA, *Relatore*. Insisto sull'emendamento Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Premetto che gli emendamenti Fortuna e miei sono stati presentati tenendo conto del dibattito avvenuto in Commissione nel corso della discussione generale. Mi sono fatto carico — perché mi pareva doveroso come relatore — di presentare in forma di emendamenti alcuni concetti sui quali c'era stata convergenza di orientamento. Da ciò deriva il fatto di aver presentato anche un emendamento che, probabilmente, non sosterrò in maniera molto convinta, perché, dopo questa discussione, lo condivido assai meno; però mi pareva doveroso portarlo all'attenzione della Commissione, quale espressione del convincimento di alcuni colleghi.

Credo, perciò, di non aver detto nulla di nuovo quando ho voluto elevare il richiamo ai principi della Costituzione ad affermazione fondamentale, ponendolo come presupposto della delega stessa, proprio perché vi era stata una indicazione quasi unanime da parte della Commissione. Prendo, perciò, atto del fatto che si è quasi tutti d'accordo su questa collocazione.

Al punto 1) ho richiamato espressamente l'adeguamento del processo penale alle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona perché non mi era sembrato sufficiente l'enunciato dell'articolo 10 della Costituzione che si riferisce «alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Una cosa è la norma del diritto internazionale «generalmente riconosciuta», un'altra è la convenzione internazionale — ovviamente ratificata dal nostro Parlamento — diventata norma interna.

Si tratta di una cosa diversa, tanto che le norme internazionali generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, possono essere anche norme non ratificate dal nostro Parlamento: al tempo della Costituente molte norme internazionali non erano state ratificate e, ciò nonostante, la Costituzione volle darvi adesione, indipendentemente dallo strumento della ratifica. Altro è, invece, le convenzioni internazionali — sottinteso ratificate — che riguardano specificamente i diritti della persona ed il processo penale.

Ho voluto richiamare le convenzioni internazionali relative ai diritti della persona proprio per l'importanza che le consacra. Mi pare che il richiamo ai diritti della persona umana (ed approvo il terzo comma dell'emendamento del collega Riccio) non sia un richiamo superfluo per un legislatore, soprattutto per un legislatore delegato, che dovrà continuamente tenere i diritti della persona umana in massima considerazione. Per questo motivo li richiamerei espressamente e non anche mediatamente con la più generica formula di riferimento alla Costituzione.

Quanto al richiamo alle convenzioni internazionali relative al processo penale, non mi riferisco al processo penale internazionale — che è molto astratto, forse proveniente, vorrei dire, più dalla prassi dei giudici che non da regole legali vere e proprie — ma tutta quella serie, limitata ma importante, di convenzioni internazionali che stabiliscono, per esempio, il diritto alla difesa di ogni imputato, la regola del giudice naturale, l'abolizione di pene contrarie ai principi di umanità, l'estradizione per genocidio. Mi pare che siano dei richiami non inopportuni.

Quanto all'osservazione del deputato Galdo che sarebbe utile richiamare le convenzioni internazionali in sede di coordinamento, osservo che le norme da coordinare vanno formulate prima del coordinamento stesso.

GALDO. Se sono norme, come lei ha detto, di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento, non dobbiamo creare nulla, trattandosi di disposizioni già divenute leggi e che, pertanto, oggi esistono nel nostro ordinamento.

Se, invece, sono principî — proprio in quanto le nostre norme vanno adeguate a quei principî che sono riconosciuti dalla Costituzione nelle disposizioni riguardanti la persona ed i diritti della difesa — in tal caso il coordinamento sarà meglio rispondente ai fini che vogliamo raggiungere. Non dimentichiamo che stiamo fissando i principî direttivi: ora a me sembra che mettere, anche per ragioni di graduazione, come valore principale, perché verrebbero collocate al punto 1) delle norme che, in sostanza, si riferiscono ai diritti della persona, che sono già contemplate dalla Costituzione, o relative al processo penale, riguardanti, ad esempio, l'estradizione, sia forse eccessivo.

VALIANTE, *Relatore*. La verità è che la ratifica di una convenzione internazionale non comporta la trasposizione immediata ed automatica di quella norma nel nostro ordinamento giuridico; occorre una legge che, ratificando quella convenzione internazionale da noi accettata, ne inserisca la normativa nel nostro ordinamento giuridico.

BREGANZE. Quasi mai, però, le convenzioni internazionali vengono tradotte effettivamente in legge, in quanto spesso nella stessa legge di autorizzazione alla ratifica è contenuto l'ordine di esecuzione che si esprime con la ben nota formula: « piena ed intera esecuzione è data al trattato ».

VALIANTE, *Relatore*. Questo è un altro aspetto del problema: non è che la ratifica faccia diventare immediatamente di diritto interno la regola affermata nella convenzione internazionale. Se così fosse, la tesi del coordinamento sarebbe di per sé sufficiente; ma se questo non è vero, nel senso che abbiamo l'obbligo di trasformare la convenzione internazionale accettata e ratificata, in norma interna, allora è necessario specificare che il nostro codice di procedura penale va adeguato a quei principî che non sono ancora divenuti norme interne.

Il deputato Riccio ha richiamato la mia attenzione sull'« inoltre » contenuto nel primo comma dell'emendamento che ho proposto; a me quell'« inoltre » sembra molto importante, perché sono convinto che esso pone in una particolare posizione di solennità l'adeguamento ai principî della Costituzione.

Quella è la norma fondamentale e — vorrei dire — la delega essenziale (anche se non sul piano formale, ma su quello sostanziale) che diamo al Governo. Poi, specifichiamo gli altri principî e criteri direttivi che, al limite, possono essere anche indifferenti alla Costituzione.

Pertanto, l'emendamento Bosisio a me non pare opportuno quando dice: « Il nuovo codice di procedura per essere adeguato ai principî risultanti dalla Costituzione deve essere uniformato ai seguenti criteri ». Al

limite, adottare una istruttoria unica o una duplice istruttoria o stabilire che il giudice dell'esecuzione sia unico o che non vi debbano essere giudici diversi, non credo implichi problemi costituzionali.

Quindi, per questi motivi, insisterei sulla premessa del mio emendamento.

Il richiamo solenne ai principî della Costituzione va considerato come presupposto della delega; va inoltre fatto richiamo ai principî ed ai criteri direttivi come fatto ulteriore, anche se obbligatorio a termini dell'articolo 76 della Costituzione, ed alle convenzioni internazionali, in quanto richiamo a disposizioni o a principî che non costituiscono diritto interno, nel senso che non sono leggi da osservare, ma soltanto dei principî che abbiamo accettato e che siamo impegnati a trasformare in norme di diritto interno.

Inoltre, mi sembra che il richiamo ai diritti della persona garantiti dalle convenzioni internazionali ponga in particolare evidenza l'esigenza di predisporre un codice che garantisca non solo il rispetto, ma lo sviluppo dei diritti della persona umana. Non ritengo, invece, utile, come proposto dal deputato Riccio, fare questo richiamo in riferimento ai principî della Costituzione, perché mi pare che tutta la Costituzione finalizzi le proprie norme sulla garanzia dei diritti e sul completo sviluppo della personalità umana.

Mi sembra utile, invece, il richiamo alle convenzioni internazionali in ordine al processo penale, quale insieme di norme che abbiamo accettato come principî, ma che non sono ancora divenute norme del nostro ordinamento.

In relazione alla terminologia si pone il quesito se si debba adottare il termine « procedura penale », come di tradizione, o il termine « processo penale » secondo il suggerimento del deputato Riccio.

Pur rendendomi conto della fondatezza dell'osservazione del deputato Riccio, ma entro certi limiti, ritengo preferibile usare termini che fanno parte della tradizione giuridica anche perché dalla dottrina si fa differenza tra « processo » e « procedura ». Ormai, il termine di « processo » o di « procedimento » viene riferito al complesso di atti che interessano una singola persona od un singolo fatto, mentre con il termine « procedura » si indica il complesso delle regole che sovrintendono a tutto il processo penale.

Per questi motivi insisterei per il mantenimento del termine « procedura » di cui al testo del disegno di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è sostanzialmente d'accordo con il relatore, pur precisando che, come premessa, sembrerebbe forse più logico enunciare il richiamo ai principî

della Costituzione, in quanto guida e presupposto su cui si basa tutta la strutturazione successiva dell'articolo. Il Governo riteneva che fosse sufficiente, con l'articolo 10 della Costituzione, comprendere anche questo particolare aspetto delle convenzioni internazionali.

Secondo me, personalmente, si potrebbe ritenere del tutto pleonastico il richiamo; comunque, mi rimetto alla Commissione. Osservo, però, che sarebbe più logico forse il riferimento al solo processo penale, per cui preferirei la dizione suggerita dall'emendamento Martuscelli in quanto i diritti della persona sono tutti già compresi nella nostra Costituzione; non vi può essere, quindi, niente di più; certamente, niente di contraddittorio! Tutt'al più, si può capire il richiamo alle convenzioni che attengono alla materia specifica del processo.

Comunque, è una questione per la quale il Governo, ripeto, si rimette alla decisione della Commissione.

MANNIRONI. Vorrei pregare il relatore di esaminare la possibilità di fare tutto un comma dell'alinea e del punto 1) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché ci troviamo in sede referente, e abbiamo anche il pungolo di una certa sollecitudine al procedere dei nostri lavori, non vorrei, dopo aver valutato con ampiezza e con la dovuta comparazione il problema, rinviare o rimettere la questione ad un comitato ristretto.

Possiamo, eventualmente, votare per divisione e, ad un certo punto, se del caso, inserire l'emendamento Martuscelli nel contesto di quello Valiante, dicendo, per esempio, che: « Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali concernenti il processo penale e, inoltre, informato ai seguenti principi e criteri... », salvo, naturalmente, una migliore formulazione letterale.

In questo testo, secondo me, ci starebbe bene anche la parola « inoltre » che, invece, appare alquanto forzata nella formulazione dell'emendamento Valiante.

RICCIO. Sono d'accordo sulla votazione per divisione, come proposto dal Presidente. Insisto sulla soppressione della parola « inoltre » e sulla eliminazione della seconda parte dell'emendamento Valiante.

Quell'« inoltre », potrebbe creare equivoci, nel senso che i principi e i criteri direttivi, cui sarà informato il nuovo codice, con adeguamento o meno alle convenzioni internazionali, potrebbero apparire estranei alla sostanza della nostra Costituzione, ciò che non è assolutamente vero! Non comprendo la ragione per cui si vogliano specificare dei principi, quando sono già compresi nella Costituzione.

Se questo « inoltre » significa soltanto specificazione mi appare superfluo, inutile. Propongo quindi:

All'emendamento Valiante sopprimere la parola: « inoltre ».

Quanto alla seconda parte, richiamerei l'attenzione della Commissione sull'opportunità di eliminare l'inciso relativo all'adeguamento alle convenzioni internazionali concernenti i diritti della persona nonché il richiamo al processo penale internazionale. Mi pare che il processo penale tenda a garantire la libertà e l'eguaglianza dei cittadini per cui deve automaticamente conformarsi ai diritti della persona umana anche in rapporto alla Costituzione o, altrimenti, non lo comprendo ! Infatti, tali diritti sono già compresi nella Costituzione o vi vengono recepiti per adeguamento alla Costituzione. Quindi, nell'uno o nell'altro caso, è superflua e per ciò stesso inutile, questa parte dell'emendamento.

Quanto al processo penale, vorrei ricordare che nell'articolo 10 della Costituzione vi è un secondo comma che riguarda la posizione dello straniero in Italia, che è regolata in conformità alle leggi ed ai trattati internazionali. È un altro discorso, ovviamente, ma è importantissimo, perché il richiamo all'adeguamento alle convenzioni internazionali, quanto al processo penale, non significa niente.

Il processo penale sta già nel nostro ordinamento giuridico ed ha recepito i principi che sono nelle convenzioni internazionali. Questo, è un principio dinamico, nel senso che il processo penale si evolverà a seconda degli accordi internazionali futuri. Ma, allo stato, non vedo quali convenzioni internazionali vadano tenute presenti agli effetti del processo penale. I principi che sono già affermati e che saranno riaffermati nel nuovo codice, cioè i principi che sono già entrati nel codice penale ?

Ho l'impressione che, da un lato, non vogliamo definire la materia perché lo riteniamo pericoloso e, da un altro, intendiamo necessario regolare o dare un indirizzo anche in questa materia ! Comunque, l'ordinamento internazionale è recepito nell'articolo 10 della Costituzione: questo è certo. Ed allora, quando diciamo « adeguamento », mi pare che vi sia compresa ogni cosa. Perché ricorrere a indicazioni specifiche ? Non ne vedo la ragione !

DE FLORIO. Vorrei un chiarimento che nasce dal mio scarso approfondimento di questo aspetto della materia. Il relatore, penso, avrà certamente esaminato a fondo la questione e saprà quindi dirci quali sono, allo stato, le convenzioni internazionali relative ai diritti della persona recepite nel processo penale dal nostro Stato ?

VALIANTE, *Relatore*. Dolente, ma devo confessare che non le conosco !

DE FLORIO. Allora, il nostro ragionamento mi pare diventi una esercitazione astratta !

VALIANTE, *Relatore*. Le norme di diritto internazionale riconosciute sono certamente di vasta portata ma non includono necessariamente tutte le convenzioni specifiche, come, ad esempio, quella relativa alla competenza in ordine ai reati di genocidio.

Sono del parere che sia esatto richiamare espressamente le convenzioni internazionali che si riferiscono a norme processuali, nonostante il dettato dell'articolo 10 della Costituzione, in quanto ritengo che proprio dal principio che formuleremo deriverà l'obbligo per il legislatore italiano di adeguarsi espressamente alle convenzioni internazionali.

Non solleverò, d'altra parte, questione di fondo sul riferimento espresso ai diritti della personalità umana, pur avendo già spiegato che, a mio avviso, sarebbe quanto mai utile un apposito richiamo.

Per quanto riguarda la parola « inoltre », presente nel testo dell'emendamento da me proposto, essa è per me indicativa di una particolare posizione di importanza e di solennità con cui vanno richiamati i principi della Costituzione; di fatto sta a significare che gli altri principi informativi ed i criteri direttivi che stiamo elaborando o sono indifferenti alla Costituzione oppure ne sono addirittura estranei, come le scelte fatte in materia di diritti non politici del cittadino.

BREGANZE. In riferimento a quello che civilisticamente potrebbe essere detto il *proemio* dell'articolo 2, concordo sostanzialmente con quanto espresso nella prima parte del testo dell'emendamento Valiante proponendo, però, due varianti.

Innanzitutto ritengo superfluo l'aggettivo « nuovo » riferito al codice di procedura penale, in quanto ci riferiamo sempre all'articolo 1, già approvato, in cui si parla espressamente di un nuovo codice.

Ritengo, poi, opportuno depennare l'avverbio « inoltre » e questo non soltanto per ragioni estetiche, quanto perché penso che la sostanza della norma risulterebbe più chiara.

Per quanto concerne il riferimento alle convenzioni internazionali, sono molto poco convinto della validità delle argomentazioni addotte dal relatore. A mio avviso, difatti, non occorre *a priori* una legge di applicazione delle convenzioni internazionali, e questo nonostante il dettato dell'articolo 10 della Costituzione. Se non vado errato in tutti i provvedimenti di ratifica di accordi internazionali si legge che « piena ed integrale attuazione è data alla convenzione » per cui con questa formula la convenzione è, senza dubbio, recepita nell'ordinamento nazionale, salvo che questo accordo non enunci principi o norme di carattere generale o

programmatiche che obblighino il legislatore ordinario nazionale a tradurle in norme di specie ed applicative di quei principî.

Diversamente sarebbero molto poche le convenzioni internazionali valide per l'Italia, in quanto solamente in rarissimi casi il legislatore è intervenuto con leggi applicative.

Un esempio è dato dal Trattato del Laterano del 1929 per cui è stata emanata una legge di applicazione, ma solamente per talune materie del tutto particolari. Per tutte le altre materie nessuno ha dubitato che fosse sufficiente, per assicurarne la piena efficacia, la legge generale.

Certo, il dire in modo generico « adeguamento alle convenzioni internazionali » postula necessariamente una ratifica in quanto, altrimenti, non possono avere efficacia nel nostro Paese. Ma c'è di più: le convenzioni internazionali, per poter essere recepite in un codice di procedura penale, dovrebbero essere tutte generalmente applicabili. Supponiamo che l'Italia stipuli una convenzione per una determinata materia con un solo Stato: questa convenzione, solamente bilaterale, dovrebbe essere recepita nel codice di procedura penale? A mio avviso, sicuramente no.

In definitiva o specifichiamo al punto 1) che ci si riferisce solamente alle convenzioni di portata generale e generalmente valide, oppure, il che sarebbe molto meglio, sopprimiamo il punto 1) e rimettiamoci a ciò che dice l'articolo 10 della Costituzione.

Mi sorge, inoltre, un'altra perplessità: il codice di procedura penale sarà varato fra diverso tempo; in questo periodo saranno certamente firmate e rese esecutive delle convenzioni internazionali: se non ci sarà alcuna riserva in questa legge di delega all'applicazione di determinate norme di specie nel nuovo codice, queste convenzioni conserveranno la loro efficacia? Il rinvio fatto dalla legge generale è un rinvio traslatizio o ricettizio?

Ad esempio, le norme sul genocidio richiamate dal relatore Valiante, ove non ci sia alcuna riserva di competenza, sarebbero operanti dopo la emanazione del nuovo codice di procedura penale?

Tuttavia, più che inserire nell'alinella dell'articolo 2 il criterio ora compreso al punto 1), sembrerebbe preferibile fissare, in sede di indicazione dei principî, una certa riserva (riserva, che potrà magari sembrare superflua ma che non sarà male ribadire) per far salve eventuali procedure approvate con convenzioni internazionali generalmente riconosciute.

GALDO. Dichiaro che voterò parzialmente a favore dell'emendamento Valiante. Anzi, al termine delle osservazioni che farò, mi permetterà di proporre un nuovo testo.

Sono d'accordo con il deputato Breganze circa la soppressione dell'aggettivo « nuovo », a proposito del codice di procedura penale. Non mi persuade — ma debbo dire che è un peccato in cui sono incorso allorché formulai l'emendamento — l'uso dei due verbi « adeguato » ed « informato ». Intanto, mi pare che « informare » possa significare qualcosa di più di « adeguare » per cui, se i principî elencati debbono informare il codice, mentre quelli contenuti nella Costituzione troveranno in esso adeguamento, pare a me che si finisca con il dire di meno per quanto attiene i principî di cui trattasi.

Proporrei, perciò, la seguente formula: « Il codice di procedura penale deve attuare i principî della Costituzione ».

Sono d'accordo per mantenere l'avverbio « inoltre », mentre non mi sembra che si possa qualificare come principî quanto verrà dopo. Basterebbe, a mio avviso, parlare di criteri, dal momento che i principî sono quelli di cui alla Costituzione.

Completarei, quindi, l'emendamento in questo modo:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principî della Costituzione ed inoltre essere informato ai seguenti criteri ».

Toglierei l'aggettivo « direttivi », in quanto superfluo per dei criteri che debbono informare un codice.

In merito al problema delle convenzioni internazionali, voterò contro, dichiarando di restare fedele alla mia prima, anche se solitaria, proposta. Mi sembra, cioè, più opportuno parlarne in sede di coordinamento.

Non sono rimasto persuaso della tesi che è stata prospettata per cui — riferendosi il relatore a convenzioni internazionali, quindi a norme di diritto internazionale, che sono state riprodotte nel nostro ordinamento — se le convenzioni sono state firmate, per ciò stesso vanno recepite nel codice. Tutte le convenzioni di diritto internazionale che l'Italia ha sottoscritto — quelle relative al processo penale come quelle concernenti i diritti della persona — hanno trovato la loro statuizione, se non nel codice di procedura penale, certamente nella Costituzione, come le norme sui diritti della persona o in leggi particolari, come nel processo penale. Si guardi, poi, alle norme relative alle immunità diplomatiche che sono state trasfuse in leggi amministrative.

VALIANTE, *Relatore*. Non mi pare, onorevole Galdo.

GALDO. In sostanza, quindi, se vedo la necessità di un coordinamento, non vedo certo quella di stabilire che il codice debba uniformarsi a tali convenzioni. Apriremmo un problema che, a mio avviso, potrebbe rivelarsi preoccupante. Quali sono queste convenzioni? Dovremmo conoscerle...

VALIANTE, *Relatore*. Credo che questa discussione abbia dimostrato come il mio emendamento di cui al n. 1) sia cosa diversa dalla regola generale compresa nell'articolo 10 della Costituzione.

Questo articolo 10, secondo la mia interpretazione della Costituzione, impegna, obbliga il legislatore a conformarsi alle norme internazionali genericamente riconosciute, mentre il punto 1) del mio emendamento si riferisce a convenzioni internazionali entrate nel nostro ordinamento giuridico attraverso ratifiche.

Il discorso del deputato Breganze, però, ha destato in me delle preoccupazioni sulla portata del mio emendamento. Mentre, cioè, il codice di procedura penale sarà certamente informato ai principî generalmente accettati dalle convenzioni internazionali, non credo che lo stesso debba adeguarsi anche alle regole di cui a convenzioni non generalmente accettate.

D'altra parte, sono preoccupato anche dalla richiesta formulata dal deputato De Florio (quali sono queste convenzioni?) che non mi pare possa essere lasciata senza risposta.

Sono, d'altronde, confortato dall'opinione espressa dal collega Galdo circa il fatto che le regole fondamentali fissate da convenzioni internazionali o sono recepite dalla nostra Costituzione o sono diventate parte integrante della nostra legislazione.

Potrebbe, perciò, essere veramente pleonastico il richiamo cui mi riferisco. Non ho, perciò, motivo di insistere sul punto 1) del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sull'alinea dell'articolo 2 è stato presentato, dal deputato Pennacchini, il seguente emendamento:

Sostituire l'alinea ed il punto 1) con il seguente:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere informato ai principî della Costituzione ed alle convenzioni internazionali relative al processo penale.

Deve essere inoltre informato ai seguenti principî e criteri direttivi ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'alinea ed il punto 1) con il seguente:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principî della Costituzione ».

Il deputato Galdo propone la seguente dizione:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principî della Costituzione e inoltre essere informato ai seguenti criteri ».

Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni assumerei come testo base della nostra votazione l'emendamento proposto dal relatore Valiante, procedendo per divisione. Resta, quindi, inteso che si vota sulla prima parte del testo: « Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione ».

Correlativamente a questa prima parte dovrei porre in votazione l'emendamento Galdo che, praticamente, nel suo testo, accogliendo la proposta di emendamento Breganze, sopprime la parola « nuovo » di cui all'emendamento Valiante e sostituisce le parole: « deve essere adeguato » con le altre: « deve attuare i principi ».

RICCIO. Vorrei pregare il deputato Galdo di ritirare quest'ultima parte del suo emendamento.

Mi sembra preferibile la parola « adeguato » ai principi della Costituzione, anziché « deve attuare », in quanto strutturiamo delle norme che veramente vanno adeguate alla Costituzione; l'attuazione riguarda, invece, soltanto la pratica applicazione in riferimento a specifici principi contenuti nelle norme della Costituzione. Mi sembra, quindi, che il termine « adeguamento », in quanto concettualmente comprende un qualcosa di più generale, rappresenti meglio il nostro intendimento che va indicato in questa legge che è una legge delega.

DE FLORIO. Anche l'adeguamento è una forma di attuazione !

RICCIO. Ma non è attuazione ! Tutte le norme del nuovo codice devono adeguarsi alla Costituzione.

GALDO. Sono dolente, ma l'attuazione è qualcosa che comprende l'adeguamento e va anche più in là.

PRESIDENTE. Resta fermo, onorevoli colleghi, che il testo base per la votazione è costituito dall'emendamento Valiante, che è così formulato:

« Il nuovo codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione, e inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Pongo in votazione l'emendamento Galdo nelle parti in cui si differenzia dall'emendamento Valiante. In primo luogo il deputato Galdo, come già il deputato Breganze, propone la soppressione della parola « nuovo ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento della parola « nuovo ».

(Non è approvato).

La parola « nuovo » è, quindi, soppressa.

Pongo ora in votazione la seconda parte dell'emendamento Galdo:

Sostituire le parole: "essere adeguato ai" con le altre: "deve attuare i".

(Non è approvata).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Valiante che a seguito della soppressione della parola « nuovo » risulta così formulato:

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione ».

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte dell'emendamento Valiante. Il deputato Riccio ha proposto la soppressione della parola « inoltre ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento della parola « inoltre ».

(Non è approvato).

La parola « inoltre » è, quindi, soppressa.

Segue ora quella parte dell'emendamento Galdo che praticamente propone la soppressione della parola « principi » contenuta nel testo dell'emendamento Valiante.

GUIDI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

A me sembra che l'emendamento Galdo, riferendosi soltanto ai criteri ed ai principi, sia non accoglibile costituzionalmente, perché ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione siamo tenuti ad indicare i principi ed i criteri.

Sono, questi, concetti distinti: i principi attengono alle finalità, i criteri al modo ed allo strumento di attuazione dei principi, e non a caso la Costituzione ha voluto che nella legge delega si prevedessero principi e criteri e noi, esaminando i singoli punti, troveremo principi e criteri. Per questa ragione chiedo il mantenimento della dizione « principi e criteri ».

GALDO. L'osservazione del deputato Guidi è esatta ma si riferisce al primo dei miei emendamenti che io ho ritirato proprio perché accortomi della sua imperfezione. Il testo del mio emendamento, che il Presidente contrappone all'emendamento Valiante, e che ho presentato nel corso di questa seduta, suona così:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e inoltre essere informato ai seguenti criteri ».

MANNIRONI. Signor Presidente, non le pare che, arrivati a questo punto, sia il caso di mettere in votazione il concetto dell'adeguamento agli accordi internazionali ? Perché, ove questo concetto fosse approvato dalla maggioranza, converrebbe forse inserirlo subito dopo il primo periodo che si riferisce ai principi della Costituzione, dato che si tratta, anche in questo caso, di adeguamento e si farebbe una economia di ordine lessicale.

PRESIDENTE. La migliore formulazione può essere riservata al coordinamento.

MANNIRONI. Pensavo si potesse formulare un unico comma che comprendesse l'adeguamento ai principi della Costituzione e l'adeguamento ai principi internazionali.

PRESIDENTE. La questione potrà essere esaminata in sede di coordinamento.

Data la precisazione del deputato Galdo pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento proposto dal deputato Valiante che, a seguito della soppressione della parola « inoltre », rimane così formulato:

« e informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

(È approvata).

Do lettura del testo completo che abbiamo approvato e che comprende l'assorbimento del punto 1) del disegno di legge:

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I deputati Pennacchini e Martuscelli hanno presentato due emendamenti aggiuntivi analoghi.

L'emendamento a firma del deputato Martuscelli è così formulato:

Alla fine del punto 1) aggiungere le seguenti parole: « e ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali concernenti il processo penale ».

Il testo proposto dal deputato Pennacchini è il seguente:

Alla fine dell'alinfa aggiungere le seguenti parole: « e alle convenzioni internazionali relative al processo penale ».

Possiamo considerarli come emendamento Martuscelli-Pennacchini nel testo dell'emendamento Martuscelli. Sono contrari il relatore ed il Governo.

RICCIO. Per dichiarazione di voto: voterò contro questo emendamento. O ci riferiamo al diritto soprannazionale universale, ed allora mi pare che il richiamo così come è formulato non abbia alcuna utilità, e comunque il problema è risolto dall'articolo 10 della Costituzione, oppure ci riferiamo alle convenzioni stipulate dall'Italia con altri paesi ed allora, se queste convenzioni ci sono e sono state già approvate, abbiamo delle leggi che rimangono ultrattive, anche oltre il nuovo codice, e d'altra parte, non possiamo immettere nel processo quanto si riferisce a singole convenzioni.

Se, invece, ci riferiamo alle convenzioni che saranno stipulate in futuro, mi pare che questo richiamo non sia possibile, perché sovviene l'articolo 10 della Costituzione: comunque queste convenzioni, quando saranno approvate, entreranno nel sistema positivo di diritto processuale penale.

Pertanto, comunque si consideri e si interpreti l'emendamento, non vedo come possa essere accolto ed è per questi motivi che voterò contro.

LUCIFREDI. Voterò anch'io contro l'emendamento per ragioni in parte coincidenti ed in parte diverse da quelle indicate dal deputato Riccio.

Se ed in quanto si tratti di principî di quell'ordinamento che il deputato Riccio ha definito soprannazionale, la soluzione è già implicita nella votazione che abbiamo fatto poc'anzi, essendo quei principî delle convenzioni internazionali, che vengono a costituire il diritto generalmente riconosciuto, richiamati dall'articolo 10 della Costituzione; come tutti gli altri articoli della Costituzione, anche l'articolo 10 va attuato e, quindi, la trasfusione diventa automatica.

Se, invece, si vuole andare al di fuori di questo diritto generalmente riconosciuto, ho l'impressione che la formula dell'emendamento Pennacchini-Martuscelli sia troppo restrittiva, perché coloro che redigeranno il codice, dovranno tener presenti non solo le convenzioni internazionali concernenti il processo penale, ma anche le altre convenzioni che in singole norme, pur non riferendosi al processo penale, tuttavia possono avere influenza nella determinazione delle norme del codice di procedura penale.

Mi sembra, pertanto, inutile un richiamo che, probabilmente, determinerebbe dei contrasti.

GALDO. Voterò anch'io contro l'emendamento.

Il deputato Lucifredi ha ora detto, nel motivare il suo voto contrario, che il legislatore dovrà tenere conto delle convenzioni internazionali tradotte in diritto positivo ai fini del coordinamento del nuovo codice di procedura penale.

Ciò significa che una eventuale votazione lascerà aperta la mia proposta di considerare questa materia in sede di coordinamento, alla fine dei punti di cui a questo articolo 2.

PRESIDENTE. Credo che su questo si possa essere tutti d'accordo.

GUIDI. Penso che il problema sia quello di verificare se esistano convenzioni internazionali — e non parlo di trattati o di norme generali di diritto internazionale che ai sensi dell'articolo 10 sono recepite nella nostra Costituzione — che, secondo l'interpretazione dei Costituenti ed in particolare dell'onorevole Perassi, vadano inserite nel nuovo codice.

Non so se questa verifica sia stata fatta; credo, però, che sarebbe opportuno attuarla, mantenendo aperta la possibilità di votare un emendamento che faccia riferimento a quelle convenzioni internazionali di cui il legislatore delegato nel formulare il codice di procedura penale dovrà tener conto.

RICCIO. Non comprendo cosa significhi inserire nel codice il contenuto di talune convenzioni internazionali. Se la convenzione internazionale esiste, è già divenuta legge !

GUIDI. Lei vuol dire che se la convenzione internazionale è stata ratificata, è già legge. Occorre però fare una distinzione; quando fu promulgata la Costituzione, le norme di diritto internazionale generale vennero recepite ai sensi dell'articolo 10. Vi è però, inoltre, il problema delle convenzioni: se esistono alcune convenzioni e se sia opportuno tener conto dei relativi principî, è giusto farvi riferimento; altrimenti è del tutto inutile il richiamo a norme internazionali, visto che l'articolo 10 tiene conto dell'ordinamento generale.

RICCIO. Votare contro questo emendamento non comporta — se eventualmente in qualche convenzione internazionale ci fosse un qualche principio che rientra nel disposto della nostra Costituzione — che questo non possa essere recepito dal legislatore delegato; ma l'obbligo per il legislatore delegato di tener presenti i principî contenuti nelle convenzioni e farli diventare norme del codice di procedura non mi sembra si possa sancire.

GUIDI. Se lei crede con l'articolo 10 della Costituzione di inserire automaticamente nel codice quelle convenzioni internazionali i cui prin-

cipî vanno tenuti presenti, si pone su una via che non è quella giusta, perché l'articolo 10 si riferisce unicamente all'ordinamento internazionale ed ai trattati.

Sarei del parere di mantenere impregiudicata la questione e di compiere questa verifica, che avremmo forse dovuto già fare. Dopo di che saremo in grado di dare il nostro voto, contrario o meno, a seconda che non esistano convenzioni internazionali — di cui il legislatore debba tener conto, anche se soltanto come parametro — o che, invece, esistano.

PRESIDENTE. Dalla discussione svoltasi sono emersi alcuni punti fondamentali che mi permetto di riepilogare.

Nessun collega ha fatto riferimento ad una sola convenzione internazionale di carattere specifico; inoltre, noi non ci limitiamo ad un richiamo alla Costituzione, ma poniamo dei principî ben specificati, il che ci consentirà, in un secondo momento, di inserire nei criteri anche un riferimento alle convenzioni internazionali. Vi è, comunque, sempre la possibilità di ripresentare un emendamento durante la discussione che si svolgerà in Aula.

Ciò premesso, pongo in votazione l'emendamento Martuscelli-Pennacchini:

Alla fine dell'alea aggiungere le seguenti parole: « e ai principî sanciti dalle convenzioni internazionali concernenti il processo penale ».

(Non è approvato).

Resta, quindi, soppresso il punto relativo al richiamo ai principî sanciti dalle convenzioni internazionali tanto in merito ai diritti della persona umana, quanto ai principî del processo penale.

Inoltre, tutti gli altri emendamenti presentati all'alea e al punto 1) si intendono superati, ivi compreso l'emendamento Bosisio che prevedeva la sostituzione dell'alea dell'articolo 2 con il seguente:

« Il nuovo codice di procedura penale per essere adeguato ai principî risultanti dalla Costituzione deve essere uniformato ai seguenti criteri ».

e, conseguentemente, proponeva la soppressione del punto 1) del testo base governativo.

Risulta superato l'emendamento Riccio che era così formulato:

« Il codice del processo penale garantirà la piena libertà ed eguaglianza dei cittadini e si conformerà per i diritti della persona umana, alle norme della Costituzione ed a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il codice del processo penale si ispirerà ai principî e criteri seguenti ».

Resta inteso, in ogni modo, che rimane valida la richiesta avanzata dal deputato Galdo di riconsiderare la questione dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali in sede di norme per il coordinamento.

Analoga riserva vale anche per l'emendamento aggiuntivo 1-*bis* proposto dal deputato Pennacchini. Ne ricordo il testo:

« Ricezione automatica ed integrale, salvo adeguamenti di coordinamento, delle norme che in sede legislativa normale saranno nel frattempo emanate in materia di procedura penale ».

Anche di questa materia riparleremo in sede di coordinamento.

Pertanto l'alinea dell'articolo 2, che assorbe anche il punto 1), rimane così formulato:

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri ».

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.